

	STATUTO ASSOCIAZIONE	
	ASILO INFANTILE DI ISOLA DEL CANTONE	
	L'asilo infantile di Isola del Cantone, Via Asilo 19, trae le	
	sue origini dal testamento del 30 aprile 1893 e codicillo 5	
	ottobre 1895 della defunta Signora Caterina Scaniglia Vedova	
	Tubino. Contribuirono efficacemente ad aumentare il patrimonio	
	benemeriti cittadini e benefattori con volontarie oblazioni e	
	tutta la popolazione dimostrandosi generosa nelle fiere e nei	
	festeggiamenti di beneficenza. Il patrimonio dell'Asilo infan-	
	tile consiste in un fabbricato civile lasciato dalla predetta	
	Signora Caterina Scaniglia vedova Tubino, sede unica dell'As-	
	sociazione.	
	Con delibera della Giunta Regionale n° 664 in data 20 giugno	
	2003 l'Asilo è stato trasformato in Associazione mediante	
	iscrizione al Registro Regionale delle persone giuridiche di	
	diritto privato.	
	Art. 1 - Denominazione, sede e durata	
	Ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117	
	(Codice del Terzo Settore) e successive modifiche è esistente	
	l'Associazione avente la seguente denominazione:	
	"Asilo Infantile di Isola del Cantone Organizzazione di Volon-	
	tariato", con sede in Isola del Cantone (GE), Via Asilo 19.	
	L'Associazione ha durata illimitata.	
	Art. 2 - Scopi istituzionali	

L'Associazione ha personalità giuridica di diritto privato e opera senza fini di lucro con autonomia statutaria e gestionale, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

svolge attività aventi finalità educative ex art. 5 lettera d) del D. Lgs. 117/2017, accoglie i bambini di ambo i sessi, anche se svantaggiati a causa di condizioni economiche, fisiche, sociali e/o familiari, residenti a Isola del Cantone o in comuni limitrofi, in età compresa tra i due ed i sei anni, in regola con le prescrizioni sanitarie tempo per tempo vigenti; provvede all'educazione globale della persona del bambino secondo la visione cristiana della vita ma rispettando le eventuali e varie diversità di culto espresse dalle famiglie di provenienza;

L'Associazione può promuovere, partecipare o concorrere in attività, anche già esistenti, che abbiano esclusive finalità di solidarietà sociale e/o di beneficenza.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale; tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 comma 1 del D. Lgs. 117/2017.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati;

l'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente necessari al regolare funzionamento della struttura occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e sue modifiche.

L'Associazione provvede ai propri scopi con i propri redditi, con le quote versate dagli Associati, con i contributi statali previsti dalle leggi vigenti, con i contributi frutto di deliberare della Regione o del Comune con cui l'Associazione è convenzionata, con contributi volontari di enti pubblici o associazioni private del territorio, con oblazioni, lasciti o donazioni e devoluzioni di privati cittadini e iniziative di carattere collettivo per fini solidali.

L'Associazione non può distribuire, in modo diretto o indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi o riserve ad associati, collaboratori, lavoratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione utilizza il patrimonio complessivo di eventuali ricavi, rendite, proventi di vario genere denominate entrate, per lo svolgimento e l'arricchimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 3 - Organi dell'Associazione - compiti ed attribuzioni

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati
- il/la Presidente e il/la Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
- il Consiglio di Amministrazione
- il/la Segretario/a
- il/la Tesoriere/a e/o Cassiere/a
- l'Organo di Controllo

Art 4 - Associati

Il numero degli Associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono far parte della Associazione tutti coloro i quali ne condividono i principi ispiratori e gli scopi secondo quanto prevede lo Statuto.

Gli Associati versano annualmente la quota associativa nella misura periodicamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione con l'eventuale scadenza e le modalità di pagamento.

Possono diventare Associati tutti i cittadini di maggiore età o enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti di cui all'art. 31 comma II Dlgs. 117/2017 e la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio; la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro Associati.

Il Consiglio deve motivare l'eventuale delibera di rigetto

	della domanda e deve relazionare all'Assemblea la quale decide	
	a maggioranza anche modificando la decisione del Consiglio.	
	La delibera dell'Assemblea è comunicata all'interessato e an-	
	notata sul Libro degli Associati entro 90 (novanta) giorni dal	
	ricevimento della domanda.	
	Gli Associati aderenti all'Associazione hanno diritto di eleg-	
	gere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.	
	Tutti gli Associati hanno diritto di informazione e di con-	
	trollo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto, hanno il	
	diritto di esaminare i libri sociali e di accedere a tutti i	
	documenti dell'Associazione	
	Art 5 - Perdita della qualità di Associato	
	Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione nei se-	
	guenti casi:	
	a) decesso;	
	b) recesso;	
	c) mancato rinnovo dell'iscrizione e mancato pagamento della	
	quota;	
	c) esclusione.	
	Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in for-	
	ma scritta la sua decisione al Consiglio di Amministrazione	
	mediante raccomandata a/r o pec con efficacia dal ricevimento	
	della stessa.	
	L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione	
	per motivi di dignità, per azioni commesse che possano arreca-	

	re danni materiali o morali o per gravi inadempienze agli ob-	
	blighi del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti.	
	L'Assemblea degli Associati può comunque modificare le deci-	
	sioni del Consiglio.	
	In caso di recesso o di esclusione l'Associato è tenuto al pa-	
	gamento dell'intera quota annuale dovuta.	
	Art 6 - Il Presidente e il Vice Presidente	
	Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di	
	fronte ai terzi ed in giudizio;	
	il Presidente inoltre:	
	- convoca l'assemblea degli Associati ed il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione;	
	- dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consi-	
	glio di Amministrazione e le sottoscrive unitamente al segre-	
	tario;	
	- vigila e dirige tutta l'attività dell'Associazione curando	
	la corrispondenza e gli atti di ufficio;	
	- sottoscrive con il Segretario gli ordini di pagamento o in-	
	casso.	
	Viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo interno.	
	L'elezione del Presidente e del Vice Presidente è valida se	
	fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica	
	e avviene a maggioranza assoluta dei voti. La durata del man-	
	dato della carica di Presidente e Vice Presidente è di 3 (tre)	
	anni.	

In caso di impedimento temporaneo, tutte le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

ART 7 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione opera in attuazione della volontà degli indirizzi generali dell'Assemblea.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di Amministrazione tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi; in particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa
- vigilare e collaborare con il personale dipendente dell'Associazione a ogni livello di qualifica o specializzazione per mettere a punto metodi e programmi volti al miglioramento dell'offerta complessiva della Scuola materna;
- provvedere all'amministrazione della scuola ed al suo regolare funzionamento;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- redigere il conto consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- elaborare il regolamento amministrativo del servizio scolastico;
- stipulare tutti gli atti, convenzioni e contratti inerenti l'attività associativa;

- stabilire le rette di frequenza degli alunni e le quote associative, ivi comprese le modalità di pagamento e le scadenze;

- gestire il servizio di tesoreria e/o di cassa attraverso la persona di fiducia indicata.

È facoltà di ogni membro del Consiglio di Amministrazione visitare l'Asilo durante gli orari di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno; è convocato dal Presidente a mezzo avviso cartaceo o telematico da recapitarsi ai consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, questo termine può essere ridotto a 24 ore.

La convocazione del Consiglio può essere richiesta al Presidente da un terzo dei consiglieri: in questo caso il Presidente è tenuto a fissare la data della convocazione entro 20 (venti) giorni dalla data di richiesta.

Il Consiglio è valido quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono decise a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Durante le sedute di Consiglio sono ammessi, a titolo di uditori, membri esterni all'Associazione in rappresentanza di Enti pubblici o privati che abbiano rapporti di collaborazione regolati da convenzioni in corso di tipo economico e non.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta elegge al suo interno il Presidente e il Vice presidente, designa il

Segretario che ha funzioni di tesoriere e/o cassiere, come indicato all'art. 6 del presente statuto.

Le cariche sociali sono gratuite.

Nel caso in cui un Amministratore si trovi in situazione di conflitto di interessi in merito a una deliberazione ne deve dare comunicazione agli altri membri del Consiglio ed astenersi dal voto della delibera stessa.

Tale disposizione si applica nel caso in cui la delibera riguardi interessi propri, del coniuge o di parenti ed affini entro il quarto grado.

I verbali di Consiglio sono curati dal Segretario.

I Consiglieri hanno diritto, qualora lo ritengano opportuno in relazione all'importanza degli argomenti trattati, di far constatare a verbale le proprie dichiarazioni.

Art. 8 - Nomina e composizione dei membri del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da dieci membri eletti dall'Assemblea degli Associati .

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica 3 (tre) anni, salvo proroga per cause di forza maggiore, ed i Consiglieri si rinnovano per un terzo del totale ogni anno, e possono essere rieletti.

Sono eletti consiglieri gli Associati candidati che hanno ottenuto la maggioranza dei voti.

Art. 9 - Dimissioni dalla carica di Amministratore

Le dimissioni dalla carica di Amministratore, comunicate e mo-

tivate in forma scritta, sono immediatamente efficaci e sono revocabili.

In caso di accettazione delle dimissioni si attivano le procedure di surroga del dimissionario; gli Amministratori nominati in surroga restano in carica fino alla scadenza naturale del dimissionario.

Art. 10 - Decadenza degli Amministratori

Decadono dal Consiglio di Amministrazione i membri che, senza giustificato motivo, non intervengono alle adunanze regolarmente convocate per tre sedute consecutive. La decadenza è pronunciata dal Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario o deceduto è sostituito con il procedimento di surroga dall'Associato che, nelle ultime elezioni valide per il rinnovo del Consiglio, è risultato il primo dei non eletti e in caso di parità di voti, la carica di Consigliere viene assunta dal membro più anziano. Il Consigliere dimissionario o decaduto in ogni caso non può rivendicare diritti sul patrimonio dell'Associazione nè può chiedere la restituzione dei contributi associativi versati.

Art. 11 - Revoca degli Amministratori

La revoca degli Amministratori è disposta dall'Assemblea degli Associati per accertate gravi violazioni di legge o del presente Statuto.

Art. 12 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea è l'organo di indirizzo e vigilanza dell'Associa-

	zione, al quale compete l'adozione degli atti amministrativi	
	propri dell'attività istituzionale e di controllo della loro	
	attuazione nel rispetto dei principi di democraticità, pari	
	opportunità ed eguaglianza di tutti gli Associati.	
	L' Assemblea in sede ordinaria:	
	a) elegge i membri del Consiglio di Amministrazione;	
	b) approva il Bilancio e la previsione di spesa;	
	c) approva il Regolamento;	
	d) delibera sull'ammissione e l'esclusione degli Associati ai	
	sensi degli articoli 4 e 5 dello Statuto e sulla revoca degli	
	amministratori.	
	L'Assemblea in sede straordinaria:	
	a) delibera sulle modificazioni dello Statuto e dell'eventuale	
	Regolamento, su trasformazione, fusione e scissione dell'Asso-	
	ciazione;	
	b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devolu-	
	zione del patrimonio nonché sugli altri oggetti attribuiti	
	dalla Legge e dallo Statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea è convocata a mezzo avviso cartaceo o telematico	
	da recapitarsi all'indirizzo risultante dal libro degli Asso-	
	ciati almeno dieci giorni prima della data fissata per la riu-	
	nione contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda	
	convocazione e l'ordine del giorno; la seconda convocazione	
	non può aver luogo nello stesso giorno della prima e deve es-	
	sere fissata entro due giorni dalla prima.	

	Nei casi di urgenza le Assemblee possono essere convocate con	
	le stesse modalità ma con preavviso di tre giorni.	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno - entro il	
	30 aprile - per approvare il bilancio dell'ultimo esercizio e	
	la previsione di spesa dell'esercizio in corso; l'Assemblea	
	dei soci può, altresì, essere convocata ogni volta lo richieda	
	il Presidente o, su domanda sottoscritta, da almeno un decimo	
	degli Associati.	
	Alle assemblee possono intervenire tutti gli Associati.	
	Ogni Associato ha diritto ad un voto. Ciascuno può delegare,	
	con atto scritto, il suo voto ad un altro Associato; ogni As-	
	sociato non può avere più di una delega.	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con	
	la presenza di almeno la metà più uno degli Associati, in pro-	
	prio o per delega, ed in seconda convocazione con la presenza	
	di almeno un terzo degli Associati, in proprio o per delega.	
	Le deleghe concorrono a formare il numero legale.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed i verbali	
	di assemblea sono sottoscritti dal Presidente e dal Segreta-	
	rio.	
	Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto e per le deli-	
	bere di cui all'art. 16 del presente Statuto occorre la pre-	
	senza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favore-	
	vole della maggioranza dei presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devolu-	

zione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

La presidenza dell'Assemblea è assunta da un Associato designato dall'Assemblea stessa.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 13 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione e cura quanto segue:

- la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- l'archivio, raccogliendo e conservando tutti gli atti ufficiali dell'Associazione;
- il disbrigo della corrispondenza e la compilazione di una breve cronistoria dei fatti più significativi che contraddistinguono la vita dell'Associazione e le sue attività, verbalizzando in modo puntuale le discussioni, le conclusioni e le decisioni/delibere di ogni singola assemblea.

Collabora con il Presidente e il Consiglio di Amministrazione alla stesura dei bilanci dell'Associazione e di tutte le sue attività esecutive per il funzionamento della Scuola materna.

Art. 14 - Gestione Amministrativa e dei Servizi

L'erogazione dei servizi della scuola materna è garantita mediante personale dipendente dell'Associazione, nei limiti di

legge consentiti, ma gli stessi servizi possono essere erogati da personale volontario purché abbiano i requisiti di legge necessari, oppure da personale di cooperativa convenzionata qualora ci siano i presupposti di legge nei limiti e con i criteri previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Art. 15 - Regolamento di ammissione

L'Associazione si dota di un regolamento disciplinare accessorio per l'accesso ai propri servizi e alle prestazioni assistenziali.

Il regolamento garantisce la parità di trattamento a tutti gli utenti senza discriminazioni legate a condizioni personali, sociali, religiose, ed economiche nelle forme previste dallo Statuto.

Art. 16 - Gestione del patrimonio

L'Associazione provvede all'amministrazione e all'erogazione dei servizi di cui dispone utilizzando direttamente i beni propri idonei a tale scopo.

Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili, non effettuati con le forme dell'asta pubblica, o della licitazione privata, sono trasmessi alla Regione per la preventiva approvazione.

Tutto il patrimonio costituito da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione deve essere tenuto a inventario da aggiornarsi con cadenza normalmente biennale contenente la descrizione, la valutazione dei beni e la segnalazione di even-

tuali beni aventi valore storico, monumentale o artistico, destinati dallo Statuto alla realizzazione di fini istituzionali.

Per l'adozione di delibere concernenti la dismissione di immobili e beni di valore storico e artistico destinati alla realizzazione di fini istituzionali con contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità medesime, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, ai sensi dell'art 18, comma 3 della legge regionale 33/2014, l'Assemblea delibera con la presenza dei tre quarti degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.

8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o determinati affari.

Art. 18 - Gestione Contabile e Tesoreria

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato nei modi di Legge.

Per la gestione degli incassi e pagamenti l'Associazione si avvale di un conto corrente aperto presso una banca locale, dove confluiscono tutti gli incassi ottenuti a vario titolo e in ogni forma.

Tutti i provvedimenti che comportano oneri a carico del bilancio devono essere assistiti dall'attestazione della relativa copertura finanziaria.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzzi di bilancio o gestione, nonché fondi, riserve o capitali ad Associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali durante la vita dell'Associazione, salvo disposizioni di legge.

Art 19 - Estinzione dell'Associazione

Qualora lo scopo dell'Associazione non sia più perseguibile o la sua gestione non sia più ispirata ai principi di economicità, liceità, congruità, il Consiglio di Amministrazione ne può proporre lo scioglimento all'Assemblea.

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la convocazione di una apposita assemblea che deliberi con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

In caso di approvazione dello scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, depurato da ogni passività, verrà devoluto secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs 117/2017.

Art. 20 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e

dall'eventuale Regolamento, si applicano le norme previste dal
D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e, in quanto compati-
bile, dal Codice Civile e dalle norme vigenti in materia.